

IMPOSTA SUI CANI 2004

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, richiamata la legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980, comunica:

1. Ogni abitante del Cantone in possesso di cani di qualsiasi specie o razza e uso, che non risultasse già iscritto nell'elenco dei possessori, deve farne notifica presso la Cancelleria del Comune di domicilio.
2. I possessori devono parimenti notificare presso la Cancelleria del Comune di domicilio i cambiamenti d'indirizzo e le mutazioni concernenti il cane (morte, vendita, cessione, ecc.) avendo cura di indicare il numero della placchetta di controllo del cane, oggetto alla mutazione.
3. Il termine per la notifica e le mutazioni è di 30 giorni.
4. Le Cancellerie comunali inviano al Dipartimento delle finanze e dell'economia, sezione delle finanze, imposta sui cani, 6501 Bellinzona, alla fine d'ogni mese, la distinta delle notifiche e delle mutazioni ricevute.
5. L'imposta annuale anticipata di Fr. 50.-- per soggetto sarà incassata dal Cantone mediante fattura.
6. L'imposta annuale non comprende nessuna assicurazione.
7. Ogni cane deve essere munito di collare portante la placchetta di controllo.
- 8. I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul proprio territorio e segnalano al Dipartimento i possessori non iscritti nell'elenco.**
9. I contravventori alle norme della legge e del suo regolamento d'applicazione sono puniti dalla legge con una multa fino a Fr. 100.--. E inoltre sempre dovuta l'imposta.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
S. Gaffuri

Il Segretario:
M. Maestrini